



COMUNE DI CARRE'

COPIA

N°21 Reg. delib.	Ufficio competente SERVIZIO FINANZIARIO
---------------------	---

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO 2023
---------	--

Oggi **ventisei** del mese di **aprile** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **19:30**, convocato in seguito a regolari

inviti, si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Maculan Valentina	Presente	CORNA SIRO	Assente
BRUNELLO IGOR	Presente	PAOLETTO ROBERTO	Assente
MARINI ROBERTO	Presente	MARCHESIN EMILIO	Presente
RIZZATO GIOVANNA	Presente	FILOMELLA FEDERICO	Presente
MARINI ROBERTO (Berto)	Presente	LORENZI MATTEO ANTONIO	Presente
LIEVORE CRISTIAN	Presente	HEINRICH DORA NIKOLETTA	Presente
Tacchin Silvia	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il
SEGRETARIO Alfidi Dott. Luigi.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maculan Valentina nella sua qualità di
PRESIDENTE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO 2023
---------	--

Relaziona l'assessore Marini Roberto, evidenziando la sostanziale conferma delle tariffe in vigore nel 2022, a fronte dell'assenza di sopravvenienze e, quindi, della non necessità di modifica del Piano finanziario.

Senza dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 147/2013, istitutivo dell'imposta unica comunale (IUC), composta, oltre che dall'IMU e dalla TASI, anche dalla TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- il comma 738 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che ha abolito dal 2020 la IUC (imposta unica comunale), ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi 641 e seguenti del citato art. 1 della Legge 147/2013, che disciplinano la TARI;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

VISTE le determinazioni/deliberazioni assunte da ARERA, ed in particolare:

- la delibera n. 443 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA), con cui è stato introdotto il nuovo metodo tariffario per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 527 della legge n. 205/2017 al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA, che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA, con cui sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione n. 15/2022, avente ad oggetto la "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", con cui è stato approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);

RICHIAMATO l' art. 8 del D.P.R. n. 158/1999, che disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio (2022-2025);

- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999;
- i costi indicati nel PEF pluriennale 2022-2025 consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2023, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

RICHIAMATI:

- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 – ora art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF - che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione;
- in particolare il comma 683 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, il quale stabilisce che: *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;
- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2022, con cui è stato differito al 31/03/2023 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, poi ulteriormente prorogato al 30/04/2023 dalla Legge 197 del 29/12/2022, pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022;

CONSIDERATO che con il Decreto Milleproroghe n. 228/2021 il termine per l'approvazione del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e del Regolamento della TARI e della tariffa corrispettiva è stato sganciato da quello previsto per l'approvazione del bilancio di previsione (art. 3 comma quinquies); a partire dal 2022, infatti, i Comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile di ciascun anno, in deroga a quanto previsto dalla disciplina previgente (articolo 1, comma 683, legge n. 147/2013);

VISTI:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- l'art.13 comma 15-ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell'anno precedente (2022) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l'anno 2023;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013 al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come

previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

TENUTO CONTO che:

- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- comma 660: *“Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”*;
- comma 682: *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”*;

CONSIDERATO il Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), da ultimo modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2022;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/05/2022, con la quale si è preso atto del PEF pluriennale 2022-2025 ed è stata disposta l'approvazione delle tariffe TARI 2022;

RICHIAMATO dunque il piano tariffario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 redatto dal soggetto gestore del servizio (Alto Vicentino Ambiente) e dal Comune, ognuno per la parte di rispettiva competenza (allegato A), e validato dall'ente territorialmente competente Consiglio di Bacino Vicenza per la gestione dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO che con comunicazione dell'11/04/2023, registrata al prot. comunale n. 2807 del 13/04/2023, Alto Vicentino Ambiente ha dichiarato, a seguito di consultazione con i Comuni soci, di non procedere alla revisione straordinaria del PEF 2022-2025, confermando pertanto gli importi indicati, relativamente all'anno 2023, nel PEF approvato lo scorso anno;

RITENUTO come Comune di non rivedere il PEF 2022-2025 per i costi di competenza dell'ente relativi all'esercizio 2023;

PRESO ATTO altresì che, secondo le risultanze del piano finanziario, per il 2023 il costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ammonta ad Euro 334.458,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 219.831,00 e parte fissa pari a € 114.627,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 332.404,00 di cui parte variabile € 219.831,00 e parte fissa € 112.573,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, pari ad € 2.054,00;

RITENUTO, inoltre, di non addebitare anche per quest'anno agli utenti le attività esterne al ciclo integrato RU pari a € 8.132,00, operazione piuttosto complicata da gestire da un punto di vista amministrativo, in particolare per la bollettazione con importi da tenere separati rispetto alle tariffe della TARI vera e propria;

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%";

CONSIDERATO che:

- le tariffe della TARI sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e che il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare ed alla superficie, mentre per le utenze non domestiche il calcolo avviene sulla base della superficie;
- l'Ente intende confermare la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche secondo le percentuali già utilizzate gli scorsi anni, nello specifico alle utenze domestiche è stato addebitato il 45% dei costi complessivi e alle non domestiche il restante 55%, come da seguente prospetto:

TARIFFE TARI ANNO 2023					
	UTENZE DOMESTICHE	45%	UTENZE NON DOMESTICHE	55%	TOTALI
COSTI FISSI	50.657,85		61.915,15		112.573,00
COSTI VARIABILI	98.923,95		120.907,05		219.831,00
TOTALI	149.581,80		182.822,20		332.404,00
da PEF TARI 2022-2025, anno 2023					

PRECISATO che sono stati mantenuti i previgenti coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd);

VISTO il prospetto delle Tariffe TARI anno 2023, diviso per categorie di utenza, allegato sub B alla presente deliberazione;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 21/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto di approvare il bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2023, attribuendo ai Responsabili delle Aree la competenza per la gestione dei singoli capitoli di bilancio;

ACQUISITO altresì, il parere dell'organo di revisione dell'ente (Allegato C), in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

Presenti: n. 11 Votanti: n. 11 Astenuti: n. //

Favorevoli: n. 11 Contrari: n. //

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2023, così come approvato nel 2022, redatto dal soggetto gestore del servizio e dal Comune, ognuno per la parte di rispettiva competenza, e validato dall'ente territorialmente competente Consiglio di Bacino Vicenza per la gestione dei rifiuti urbani, in base al quale il costo

complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ammonta ad Euro 334.458,00 (al lordo delle detrazioni) di cui parte variabile pari a € 219.831,00 e parte fissa pari a € 114.627,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 332.404,00 di cui parte variabile € 219.831,00 e parte fissa € 112.573,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI, pari ad € 2.054,00;

3. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2023, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come riportate nell'allegato B, mantenendo le previgenti percentuali di ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana (45% per utenze domestiche e 55% per utenze non domestiche) e gli stessi coefficienti (Ka, Kb, Kc e Kd) adottati lo scorso anno;
4. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
5. di dare atto che con le tariffe di cui al punto 3 è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
6. di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
7. di dare atto che con le previsioni del bilancio 2023-2025 in entrata e in uscita sono già conformi al PEF e alle nuove tariffe;
8. di trasmettere la presente deliberazione ai competenti uffici per i provvedimenti di competenza;
9. di dichiarare, con la seguente separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allo scopo di procedere celermente con i successivi adempimenti.

Presenti: n. 11

Votanti: n. 11

Astenuti: n. //

Favorevoli: n. 11

Contrari: n. //

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO 2023
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE
Maculan Valentina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO
Alfidi Dott. Luigi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO 2023

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO 2023

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-04-23

Il Responsabile del servizio
F.to BERTOLDI MONICA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 26-04-2023

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO 2023

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 236.

COMUNE DI CARRE' li 04-05-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO

RICATTI GISELLA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 21 del 26-04-2023

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L'ESERCIZIO 2023

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

☐ La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 26-04-2023 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
xxxxxxx, li 04-05-2023

IL FUNZIONARIO INCARICATO
RICATTI GISELLA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa